

COMUNE DI MATERA

Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione del II Lotto – XVII Gruppo di Loculi al Cimitero in Contrada Pantanello.

L'anno duemilaventitré, il giorno ===== del mese di =====, in Matera e presso la Sede Comunale, sita in Via Aldo Moro, con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

L'ing. **OLIVERI IGNAZIO, ANTONIO**, nato a Matera il due aprile millenovecentosessantuno, e domiciliato, per la carica, presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI MATERA** (Codice Fiscale 80002870774) che legalmente rappresenta a norma del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale in qualità di Dirigente del Settore Opere Pubbliche, giusta Decreto Sindacale Prot. n. 494/2022 del 25/11/2022, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

ED

il sig. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato presso la sede legale, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della Impresa “_____”, con sede legale in _____ alla via _____; partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____: _____; numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo: _____; che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;

si conviene e si stipula quanto segue.

PREMESSO:

1. Che con determinazione dirigenziale RCG n. 3387/2022 del 27/12/2022 (n.Det.Set. 607/2022 del 27/12/2022), così come rettificata con Determinazione Dirigenziale RCG 494/2023 del 28/02/2023 (NDetSet. 107/2027 del 28/02/2023) è stato:

a)- approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del II Lotto del XVII Gruppo di loculi presso il Cimitero di località Pantanello in Matera, con il quadro economico sotto riportato:

A)- Lavori: Euro 999.800,00

(novecentonovantanovemilaottocentovirgolazerozero) così distinti:

A1)- Lavori a corpo a base d'asta (soggetti a ribasso): Euro 980.194,48
(novecentoottantamilacentonovantaquattrovirgolaquarantotto);

A2)- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 19.605,52
(diciannovemilaseicentocinquevirgolacinquantadue);

B)- Totale somme per spese tecniche per la realizzazione dell'intervento: Euro 246.493,00(duecentoquarantaseimilaquattrocentonovantatrevirgolazerozero);

C)- Totale complessivo: Euro 1.246.293,00
(unmilione duecentoquarantaseimiladuecentonovantatrevirgolazerozero);

b) - stabilito di procedere all'appalto dei suddetti lavori mediante procedura negoziata (art. 1 comma 2 della Legge 120/2020, così come modificato dalla Legge 180/2021), da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (art. 95, comma 4 - lett.a), del "Codice dei contratti") e con l'esclusione automatica (art.97, comma 8, del "Codice dei contratti") delle offerte aventi ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (art.97, comma

2, del “Codice dei contratti”), nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici iscritti nell’elenco, sempre aperto, in possesso dell’Amministrazione comunale.

2. Che con Determinazione Dirigenziale RCG n. _____ del _____ (N.Det.Set. _____ del _____) è stata approvata la documentazione di gara;

3. Che è stato dato avvio alla procedura negoziata con lettera di invito Prot. _____ del _____ inviata a n. _____ operatori economici;

4. Che, esperita la procedura negoziata nelle sedute n. _____ del _____, con Determinazione dirigenziale RCG n. _____ del _____ sono stati approvati i relativi verbali, aggiudicando in via definitiva l'appalto dei lavori in oggetto alla Impresa “_____”, con sede legale in _____, verso corrispettivo complessivo di Euro _____ così distinto:

a)- Euro _____ per lavori a corpo al netto del ribasso, offerto ed accettato, del _____ percento sull'importo a base d'asta di euro _____;

b)- Euro 19.605,52 (diciannovemilaseicentocinquevirgolacinquantadue) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

nonché sono stati definiti i termini contrattuali per l’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

TUTTO CIO’ PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO.

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del II Lotto del XVII Gruppo di loculi presso il Cimitero di Località Pantanello di Matera, la cui descrizione sommaria è riportata all'art. 1 del Capitolato speciale di appalto.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e di cui ai sotto elencati atti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

a)- il Capitolato Generale di appalto approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145, -nel testo ancora vigente-;

b)- i seguenti elaborati del progetto esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale RCG n. 3387/2022 del 27/12/2022 (n.Det.Set. 607/2022 del 27/12/2022):

1)- Capitolato Speciale di appalto, che si allega al presente atto;

2)- Relazioni tecniche:

A - Relazione Tecnica Generale - Quadro Economico

SA – Relazione Illustrativa Sintetica

SB – Relazione Di Calcolo Del II Lotto - XVII Gruppo Di Loculi – Blocco A

SC – Relazione Di Calcolo Del II Lotto - XVII Gruppo Di Loculi – Blocco B

SD – Relazione Geotecnica E Delle Fondazioni

SE – Relazione Di Calcolo Della Rampa Di Collegamento

SF – Relazione Geologica

SG - Relazione Sui Materiali

SH – Piano Di Manutenzione Delle Opere Strutturali

3)- Elaborati grafici:

Tav. A1 - Planimetria Generale Con Identificazione Dell'area Di Interesse

Tav. A2 - Planimetria Generale: Piano Quotato Stato Di Fatto

Tav. A3 - Planimetria Generale: Piano Quotato Progetto

Tav. A4 - Piante Primo E Secondo Livello. Pianta Copertura

Tav. A5 - Prospetti E Sezioni

Tav. A6 - Particolari Costruttivi: Sezione Tipo – Foto Particolari

Tav. I1 - Schema Impianto Idrico-Fognario

Tav. I2 - Schema Impianto Elettrico

Tav. S01 – Carpenterie Fondazioni, 1° E 2° Impalcato – Blocco A E B.

Tav. S02 – Armature Fondazioni – Blocco A

Tav. S03 – Armature Fondazioni – Blocco B

Tav. S04 – Armature Impalcato 1 – Blocco A

Tav. S05 – Armature Impalcato 1 – Blocco B

Tav. S06 – Armature Impalcato 2 – Blocco A

Tav. S07 – Armature Impalcato 2 – Blocco B

Tav. S08 – Armature Pareti E Travi

Tav. S09 – Passerella Di Collegamento

4)- Elenco prezzi, che si allega al presente atto;

5)- Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'Art. 100 del D.Lgs.
09/04/2008 n. 81;

6)- Cronoprogramma, che si allega al presente atto;

Gli elaborati progettuali di cui ai numeri 2, 3 e 5 costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegati e sono depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Così come previsto dall'art.32 -comma 14 bis- del “Codice dei contratti”, costituisce parte integrante del presente contratto, anche se ad esso non

materialmente allegato, il Computo metrico estimativo del progetto esecutivo come sopra approvato. Anche tale elaborato progettuale è depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Inoltre, l'appaltatore si impegna all'osservanza della disciplina di cui al "Codice dei contratti" (D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.) ed al D.P.R. n.207 del 05/10/2010, nei limiti della sua applicabilità.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a)- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **957052898B**;

b)- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **I15I22000490004**.

ART. 2- VALORE DEL CONTRATTO.

1. L'importo contrattuale ammonta ad Euro _____ così distinto:

a)- Euro _____ per lavori veri e propri;

b)- Euro 19.605,52 (diciannovemilaseicentocinquevirgolacinquantadue) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "**a corpo**" ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del D.P.R. n.207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

ART. 3- TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI.

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna, risultante da

apposito verbale, da effettuarsi non oltre quarantacinque giorni dalla data del presente contratto, previa convocazione dell'appaltatore.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 160 (centosessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'appaltatore è comunque obbligato a consegnare tutti i loculi del primo livello in numero di 432 (quattrocentotrentadue) entro il termine perentorio di giorni 130 (centotrenta) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

In relazione alla specificità della prestazione in questione ed in particolare alla tempistica frazionata come prescritta all'art. 25 comma 1 per quanto attiene alla consegna dei primi 432 (quattrocentotrentadue) loculi, si stabilisce che verrà altresì applicata una penale nella misura dell'1 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sul termine fissato dei 130 (centotrenta) giorni.

4. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 3 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale di appalto, trova applicazione anche in caso di: ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla D.L. per la consegna degli stessi; ritardo nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore; ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dalla D.L.; ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il

ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il dieci per cento dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

ART. 4- SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

3. La sospensione è disposta per il tempo necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Le parti convengono che, in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107

del Codice dei Contratti, il risarcimento dovuto all'appaltatore a titolo di penale sia quantificato sulla base dei criteri indicati all'articolo 10 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 7 marzo 2018.

ART. 5- ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a)- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b)- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c)- attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d)- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo;
- e)- le vie di accesso al cantiere;
- f)- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g)- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h)- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e

ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 20.

ART. 6- CONTABILITÀ DEI LAVORI.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso

un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ART. 7- INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 8- VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.

ART. 9- PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al venti per cento dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, con le modalità, nei termini e alle condizioni del Capitolato Speciale di appalto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale di appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello zero virgola cinquanta per cento di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore ad Euro 70.000,00 (settantamilavirgolazerozero).

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a)- non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al cinque per cento dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b)- se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a sessanta giorni,

per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio;
- prestata con atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 (diecimilavirgolazerozero) euro, esso è subordinato alla verifica che il

destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a)- tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità;

b)- ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c)- devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d)- la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale di appalto;

e)- le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

9. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

ART. 10- RITARDO NEI PAGAMENTI.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale di appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale di appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il venti per cento dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ART. 11- COLLAUDO E GRATUITA MANUTENZIONE.

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di

tutte le opere ultimate.

ART. 12- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di dieci giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a)- nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b)- in tutti gli altri casi previsti dall'art. 32 e 68 del Capitolato Speciale di appalto.
- m)- per ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale di appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 13- CONTROVERSIE.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- a)- che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del

Codice dei contratti;

b)- che il loro importo non sia superiore al quindici per cento dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Matera ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 14- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Durc On Line Prot. _____ in data _____ con scadenza validità in data _____.

6. Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara, ai sensi dell'art.17 della Legge n. 68/1999, di non essere soggetto all'ottemperanza degli obblighi di cui alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

ART. 15- SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

a)- il documento di valutazione dei rischi, di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n.81/2008, con riferimento allo specifico cantiere; la dichiarazione relativa all'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti; la dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;

b)- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto ai sensi dell'art.131 - comma 2, lettera c) - del "Codice dei contratti, dell'art.89 - comma 1, lettera h) - del D.Lgs. n.81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV di tale ultimo D.Lgs..

I documenti di cui alle lettere a) e b), già sottoscritti dalle parti per integrale

accettazione nonché depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale, s'intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 16- ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2 Ai fini del comma 1, è stata accertata l'idonea iscrizione dell'appaltatore nella "white list" tenuta dalla Banca Dati Nazionale Antimafia, per le categorie merceologiche _____, dalla data del _____ con scadenza alla data del _____.

ART. 17- SUBAPPALTO.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e

con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata all'acquisizione del Durc On Line dell'appaltatore e del subappaltatore.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale di appalto.

5. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento.

ART. 18- GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa n. _____ emessa in _____ il _____ dalla _____ per l'importo di Euro _____ pari al _____ percento dell'importo del presente contratto, (eventuale) poi ridotto del 50 (cinquanta) percento ai sensi dell'art. 93 -comma 7- del "Codice dei contratti", essendo l'appaltatore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, rilasciata da organismo accreditato.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) percento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 (venti) percento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

ART. 19- OBBLIGHI ASSICURATIVI.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del "Codice dei contratti" l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza n. _____ emessa in _____ il _____ dalla _____, come segue:

a)- per danni di esecuzione con le seguenti somme assicurate:

- Euro _____ per le opere oggetto del contratto;

b)- per responsabilità civile terzi con un massimale di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero).

ART. 20- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici"), con la sottoscrizione del presente atto e con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, l'appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. n.62/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013) e dal "Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera" (approvato con Deliberazione di G.C. n.22 del 28/01/2016), il quale

ultimo viene sottoscritto unitamente al presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" e del "Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera" da esso sottoscritto, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" ed al "Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera" può costituire causa di risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 21- CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente atto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro e conferito incarichi professionali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune di Matera che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso.

ART. 22- ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI.

Ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici"), il dirigente del Settore Opere Pubbliche, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Matera e l'appaltatore, sotto la propria diretta responsabilità, dichiarano che

non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dirigente ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento.

ART. 23- PATTO D'INTEGRITÀ.

Costituisce parte integrante del presente contratto e ad esso viene allegato, il "Patto d'integrità" (il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.346 del 21/06/2017) sottoscritto per accettazione dall'appaltatore e da esso presentato insieme all'offerta di gara.

ART. 24- SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

ART. 25- TRATTAMENTO DEI DATI.

1. L'appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale/delegato dell'appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

4. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Comune di Matera "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; nel caso, l'appaltatore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte del Comune relativamente ai dati personali di cui lo stesso è Titolare del

trattamento e che potranno essere trattati dall'appaltatore nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni contrattualmente previste.

5. Nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Comune, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Comune diffiderà l'appaltatore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Comune in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

6. L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali. Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo di euro 45,00 (quarantacinquevirgolazerozero).

IL DIRIGENTE (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE (firmato digitalmente)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

COMUNE DI MATERA

Repertorio =====

Io sottoscritto, dr. Paolo Milillo, Vice Segretario Generale del Comune di Matera, autorizzata ad autenticare le scritture private nell'interesse dell'Ente

ai sensi dall'articolo 97, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, certifico mediante l'apposizione della mia firma digitale che alla mia presenza hanno sottoscritto l'atto che precede, stipulato in modalità elettronica, i Signori:

- L'ing. OLIVERI IGNAZIO, ANTONIO, nato a Matera il due aprile millenovecentosessantuno, nella sua qualità di Dirigente del Settore Opere Pubbliche del Comune di Matera (Codice Fiscale 80002870774), della cui identità sono certo, mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice di Amministrazione digitale (CAD), rilasciata dalla Regione Basilicata, la cui validità è stata da me accertata, ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013, mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo www.firma.infocert.it;

- Il sig. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato presso la sede legale, nella sua qualità di _____ e Legale rappresentante della Impresa “ _____ ” (Codice fiscale _____), con sede legale in _____ alla via _____, della cui identità sono certo, mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice di Amministrazione digitale (CAD), rilasciata dalla Regione Basilicata, la cui validità è stata da me accertata, ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013, mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo www.firma.infocert.it.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE (firmato digitalmente)